



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME **12/70/CR5a/C1**

PROPOSTE EMENDATIVE AL TESTO DEL DDL AS 2259, COME RISULTANTE DALLE PROPOSTE DI EMENDAMENTO PRESENTATE DAI RELATORI L'11 APRILE 2012

Le seguenti proposte emendative in relazione al testo dell'AS 2259, come risultante dagli emendamenti proposti dai relatori, Sen. Bianco e Pastore, **sono formulate tenendo conto degli emendamenti già proposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome da ultimo lo scorso 29 febbraio e il 1 marzo sull'AS 2259, che qui si ribadiscono integralmente, nonché il 4 aprile 2012** in occasione del parere sul disegno di legge in materia elettorale per le Province attuativo del'articolo 23 del Decreto Legge 201 del 2011.

In particolare, nel rilevare **l'assoluta criticità degli emendamenti proposti dai relatori che di fatto limitano fortemente il ruolo regolativo delle Regioni nella disciplina e dell'assetto del sistema locale**, non può che evidenziarsi e richiamarsi la necessità di affrontare la riforma dell'ordinamento locale attraverso un approccio di sistema che porti ad una reale semplificazione e ad una maggiore autonomia dei territori, anche in ragione di una razionalizzazione e una riduzione della spesa pubblica complessiva che interventi come questo proposto rischiano fortemente di non conseguire.

EMENDAMENTO N. 1

L'articolo 3 del ddl 2259 è sostituito dal seguente:

Art. 3

(Funzioni delle province e loro riordino)

- 1. Le province esercitano le funzioni ad esse conferite dallo Stato e dalla Regione.*
- 2. Le Regioni provvedono con legge al riordino delle funzioni di cui al comma 1, prevedendo l'esercizio associato obbligatorio tra più province, o attribuendo le funzioni ai comuni, perché le esercitino in forma singola o associata, o alle città metropolitane, o assumendone la titolarità ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le legge di riordino individua le funzioni di indirizzo e coordinamento dei comuni di cui le province sono titolari.*
- 3. Quando il riordino coinvolge funzioni che rientrano nella competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la Regione provvede previa intesa con il Governo.*
- 4. Con la legge regionale di riordino che dispone sul subentro di funzioni delle province, la Regione provvede, in relazione alle funzioni medesime, a disciplinare la successione nei rapporti attivi e passivi in corso, nei beni mobili e immobili e nelle altre risorse strumentali, e nei rapporti di lavoro, garantendo i livelli occupazionali in essere. La legge regionale*

dispone, altresì, sull'assegnazione delle risorse finanziarie regionali già spettanti alla provincia in relazione alle funzioni trasferite.

- 5. Il personale trasferito dalla provincia ad altro ente secondo le disposizioni del presente articolo mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata.*
- 6. Gli effetti derivanti dai commi 4 e 5 non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini del patto di stabilità e della disciplina delle spese di personale. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.*
- 7. Agli enti subentranti spettano le risorse già spettanti alla provincia, al momento del trasferimento, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'esercizio delle funzioni trasferite. All'assegnazione delle risorse agli enti subentranti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Regione interessata.*
- 8. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte dell'ente subentrante è subordinata all'effettivo trasferimento, ai sensi dei commi 4 e 7, dei beni e delle risorse umane e strumentali e delle risorse finanziarie.*

EMENDAMENTO N. 2

L'articolo 5 del ddl, in quanto alternativo alla disciplina prevista nel precedente emendamento, è soppresso. Sono altresì soppressi i riferimenti interni del ddl alle norme che individuano le funzioni fondamentali delle Province.

Tuttavia in via subordinata, qualora non venisse accolta la riformulazione dell'articolo 3, si propone di inserire il seguente comma 1 bis:

“Se la legge regionale lo prevede, previo accordo con gli enti interessati, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 21 comma 4 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, può essere affidato ad unioni di comuni o altre forme associative disciplinate dalla legge regionale e costituite nel territorio provinciale, che le esercitano limitatamente al territorio dei comuni associati. Con le stesse modalità possono provvedere i Comuni per le funzioni di cui all'articolo 2”.

Le seguenti proposte emendative confermano proposte già avanzate dalle Regioni contenute nel documento sulle criticità del testo del Codice delle autonomie locali del 29 febbraio 2012 e degli emendamenti irrinunciabili già trasmessi ai relatori con nota del 1 marzo 2012.

EMENDAMENTO N. 3

All'articolo 2, comma 1, lettera b), del ddl 2259, le parole “ivi compresi i servizi di trasporto pubblico” sono sostituite con le seguenti “*esclusi i servizi di trasporto pubblico*”.

EMENDAMENTO N. 4

All'articolo 6 del ddl 2259 è ripristinato il comma 1 (nel testo già approvato dalla Camera dei deputati)

EMENDAMENTO N. 5

All'articolo 7 del ddl 2259 sostituire i commi 1 e 2 nel seguente modo (accordo Regioni-Anci-Upi 2009):

“1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere esercitate da enti o agenzie statali e regionali. Non possono altresì essere esercitate da enti e agenzie di enti locali diversi da quelli cui sono attribuite le medesime funzioni fondamentali.

2. In via residuale, al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, il buon andamento e l’adeguatezza nell’esercizio delle funzioni fondamentali, la disciplina regionale assicura i necessari strumenti di programmazione, indirizzo e coordinamento, anche prevedendo i casi nei quali l’esercizio di specifici compiti e attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitati dalla Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà e per ragioni di unitarietà, previa consultazione degli enti locali nelle forme previste dalle leggi regionali e, nel caso di provvedimenti non a valenza generale, in accordo con gli enti interessati.”

In via subordinata occorre comunque ripristinare il comma 2 nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, aggiungendo altresì, alla fine del comma, le parole: *“e per l’esercizio di funzioni in materia di protezione civile e di mercato del lavoro”*

EMENDAMENTO N. 6

All’articolo 8, comma 2, del ddl 2259, nel testo risultante dall’emendamento 8.100, le parole “Ai fini della competenza statale in materia” sono sostituite dalle seguenti: *“Salvo quanto previsto dalle leggi regionali”* e conseguentemente eliminare la parola *“esclusivamente”*

EMENDAMENTO N. 7

All’articolo 8, comma 7, del ddl 2259, nel testo risultante dall’emendamento 8.100, la parola *“maggiore”* è soppressa.

EMENDAMENTO N. 8

All’articolo 8, comma 8, del ddl 2259, nel testo risultante dall’emendamento 8.100, le parole *“Conferenza Stato-Città”* sono sostituite dalle seguenti: *“Conferenza Unificata”*.

EMENDAMENTO N. 9

All’articolo 8, comma 9, del ddl 2259, nel testo risultante dall’emendamento 8.100, sono sopresse le parole del comma 3 del riformulato articolo 32 del TUEL da *“e la giunta tra i componenti”* fino alla fine del periodo.

EMENDAMENTO N. 10

All’articolo 8, comma 9, del ddl 2259, nel testo risultante dall’emendamento 8.100, dopo il comma 8 del riformulato articolo 32 del TUEL è aggiunto il seguente comma:

“9. Fermi restando i principi del presente articolo, alla disciplina delle unioni provvede la legge regionale.”

EMENDAMENTO N. 11

All’articolo 11, comma 2, del ddl 2259, del testo risultante dall’emendamento dei relatori (emendamento 11.1000), le parole *“tra i comuni, le province e le regioni”* sono eliminate e sostituite dalle parole *“tra le Regioni”*.

In questo senso è necessario, pertanto, ripristinare il testo approvato dalla Camera dei Deputati.

EMENDAMENTO N. 12

All'articolo 12, reintrodurre il comma 5 nella versione approvata dalla Camera dei Deputati e del seguente tenore:

“Al fine di assicurare la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi, la legge regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, disciplina le ulteriori forme e le modalità di associazionismo comunale nonché le forme e le modalità di associazionismo provinciale, previo accordo con le province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni, e garantisce che non vi siano ulteriori costi per la gestione del personale e per il funzionamento degli organi della rappresentanza politica.

EMENDAMENTO N. 13

All'articolo 18 bis proposto dai relatori (emendamento n. 18.0.1000) inserire all'inizio del comma 1 la seguente frase: *“Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7”* (versione proposta regioni come sopra riformulata)

EMENDAMENTO N. 14

All'articolo 23 bis nella versione proposta dai relatori (emendamento n. 23.0.1000), al comma 1 sono soppresse le parole *“Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta”*.

EMENDAMENTO N. 15

All'articolo 27 del ddl nella versione proposta dagli emendamenti dei relatori (emendamento n. 27.1000), l'articolo è sostituito con il seguente:

“Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le materie di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2011, n.3.”

EMENDAMENTO N. 16

All'articolo 27 bis, comma 2, del ddl 2259, nel testo risultante dall'emendamento dei relatori (emendamento n. 27.0.1000), dopo le parole *“della presente legge”* inserire le seguenti: *“entro il 30 settembre 2013”*.

Roma, 19 aprile 2012